

La vostra assicurazione veicoli a motore flotta individuale

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione J 2012

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Gentile cliente

Il presente documento contiene nella prima parte un'informazione sul prodotto e nella seconda parte le condizioni contrattuali.

L'informazione sul prodotto l'aiuterà ad avere dimestichezza con la sua documentazione contrattuale. Le informazioni dettagliate, che determinano l'estensione dei reciproci diritti e doveri, le troverà nel suo contratto d'assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il suo contratto d'assicurazione sottostà al diritto svizzero, in particolare alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

La sicurezza del vostro parco veicolo ci sta a cuore.

Vi proponiamo

- Telefono 00800 24 800 800
in caso d'urgenza e in caso di sinistro
- Officina partner
servizi professionali in caso di sinistri con prestazioni complementari
- Protezione bonus
un bonus uguale per tutti i veicoli assicurati
- Guadagno di tempo e riduzione dei costi
meno costi di amministrazione, rendimento annuale dettagliato dei sinistri
- Pacchetto di sicurezza
con la protezione in caso di colpa grave

Trovate altri consigli di sicurezza sul www.baloise.ch

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

La Basilese dispone anche il sito internet www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni la troverà nelle CC. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali, come p. es. la somma d'assicurazione convenuta, si trovano nel suo contratto d'assicurazione.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

→ Responsabilità civile obbligatoria

La Basilese fornisce prestazioni per danni a veicoli di terzi o a terzi, causati con il suo veicolo da lei stesso in qualità di detentore/conducente o da persone di cui lei è responsabile. Ci facciamo carico del soddisfacimento delle pretese fondate e della difesa contro le pretese infondate inerenti alla responsabilità civile.

→ Casco

Casco parziale

Essa comprende prestazioni per i danni al veicolo assicurato, in seguito ad incendio, eventi naturali, atti dolosi, rottura vetri, morsi di martore, collisioni con degli animali o furto. Se necessario, in questi casi vengono coperti anche i costi per il recupero del veicolo.

Casco collisione

Sono assicurati i danni in seguito a collisione, graffi e colorazioni del veicolo (casco parziale e casco collisione = casco totale).

Inclusione prestazioni complementari:

> Service SOS

Soccorso e rimorchio del veicolo assicurato, organizzazione e pagamento del rimpatrio di tutti i passeggeri (compreso i cani e gatti), pernottamento se necessario e il rimpatrio del veicolo fuori uso.

> Danni di parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato.

> Fari

Danni ai fari, ai fanalini e indicatori di direzione.

> Spese di noleggio

Le spese per il noleggio di una vettura, se il veicolo è fuori uso in seguito ad un sinistro.

> Effetti personali trasportati

I danni agli effetti personali trasportati nel veicolo.

> Motociclo: equipaggiamento di sicurezza

→ Pacchetto di sicurezza con la protezione in caso di colpa grave

> Colpa grave: Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge.

> Sostegno psicologico dopo un grave incidente stradale.

> Presa a carico le spese per un corso di guida sicura o delle lezioni di guida dopo un grave incidente stradale.

La Basilese non rinuncia al diritto di ricorso o riduzione delle prestazioni se il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o eccesso di velocità. In questi casi anche le prestazioni del pacchetto di sicurezza non saranno accordate.

→ Infortunio

Sono assicurati i passeggeri del veicolo (compresi cani e gatti) per un infortunio ai sensi della legge sull'assicurazione infortuni (LAINF) che si verifica durante l'uso del veicolo.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del veicolo legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

2.1. Principi relativi all'assicurazione veicoli a motore flotta

Un contratto flotta è stipulato nel momento in cui si hanno almeno 10 veicoli o rimorchi muniti di targhe.

2.1.1. Documentazione

Elenco dei veicoli

L'elenco dei veicoli indica all'01.01. o all'inizio del contratto flotta tutti i veicoli a motore assicurati, moduli e i premi dei veicoli. Contiene pure i veicoli in circolazione al 31.12. resp. alla data dell'inizio del contratto.

Lista cambiamenti

La lista cambiamenti mostra tutte le mutazioni che sono state registrate nel parco veicoli flotta nell'anno precedente.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nella Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakhstan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

L'assicurazione è conclusa per un periodo illimitato. Può essere disdetta dalla Basilese per iscritto 3 mesi prima della scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione, alla fine di ogni anno civile. Lo stipulante può inoltrare disdetta per iscritto 3 mesi prima alla fine di ogni anno civile.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita.

Per i moduli responsabilità civile e casco collisione il premio dipende dall'evoluzione dei sinistri (sistema bonus/malus). Dettagli vedi CC.

Se il contratto è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa la parte di premio non assorbita. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per l'intero al momento dell'annullamento del contratto se disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro. In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio della circolazione competente e di conseguenza le verranno ritirate le targhe.

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio della circolazione, avrà bisogno di nuovi attestati d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Altre incombenze che deve rispettare

Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale) e notificarci durante la durata del suo contratto d'assicurazione il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio, riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa e riportati nel contratto d'assicurazione (aggravamento del rischio).

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 ai numeri di telefono seguenti: 00800 24 800 800, (fax +41 58 285 90 73), oppure +41 58 285 06 41 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti stradali, vengono ferite o uccise persone o animali selvatici. Per gli altri incidenti stradali va avvertito prima di tutto il danneggiato e solo se ciò non è possibile la polizia. Per i casi in cui non è prescritta la presenza della polizia, le consigliamo di compilare assieme alla controparte il modulo europeo blu per i sinistri. Lo potrà ottenere gratuitamente presso le agenzie generali della Basilese.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo d'informazione).

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione, risp. presentare ricorso, chiedendo il rimborso delle prestazioni al responsabile del danno nell'ambito della responsabilità civile.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento di premio e di franchigia, per es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Il giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
	Termine di scadenza anticipato	3 mesi prima della fine di ogni anno	Alla fine dell'anno civile
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di denuncia precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Aumento rilevante del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica riguardante l'aumento del rischio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi prima della fine di ogni anno	Alla fine dell'anno civile

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Il veicolo assicurato viene munito di targhe straniere o l'assicurato si trasferisce all'estero (ad eccezione del Liechtenstein).	Applicazione delle nuove targhe o trasferimento all'estero
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

11. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: Il contratto d'assicurazione include una clausola di concessione, con la quale ci autorizza a trattare i dati in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati della sua proposta d'assicurazione e della notifica dei sinistri. Se del caso, vengono chieste informazioni a terzi (per es. assicuratore precedente, officina meccanica, ufficio della circolazione). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di richiedere per iscritto di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: Come misura agli abusi commessi in materia di assicurazione veicoli a motore la Basilese partecipa a «CarClaims-Info», una banca dati gestita dalla SVV Solution SA in cui vengono memorizzati i dati dei veicoli coinvolti in casi di sinistro. Questo scambio di dati tra gli assicuratori partecipanti permette di determinare se il danno subito da un veicolo è già stato risarcito da un altro assicuratore in passato (per es. la perizia di un veicolo, la convenzione di liquidazione di un indennizzo). Il rispetto della protezione dei dati è sempre garantito.

Intermediario: Gli intermediari possono accedere ai dati di cui la Basilese dispone sulla sua persona, nella misura in cui questi siano necessari alla loro attività professionale. Sono tenuti in base alla legge e al loro contratto a rispettare l'obbligo specifico di mantenere il segreto, come pure le disposizioni della LPD. I mediatori indipendenti non hanno accesso ai dati registrati presso la Basilese, a meno che lei non abbia rilasciato la relativa autorizzazione.

Diritto d'informazione e di rettifica: A norma della LDP, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di quali si trattano. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

12. Reclamazioni

In caso di reclamazione voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA
Distribuzione e Marketing
Aeschengraben 21
4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800
Fax: +41 58 285 90 73

E-mail: servizioclientela@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile

Per danni che i vostri conducenti causano agli altri

Eventi, prestazioni e persone assicurati

Eventi assicurati

H1

Le pretese di responsabilità civile possibili in base al diritto sulla circolazione stradale.

Prestazioni assicurate

H2

Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

H3

La somma di copertura è limitata a CHF 100 milioni per sinistro. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriale e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi. Per le prestazioni relative ai danni causati da fuoco, esplosioni o energia nucleare, le prestazioni sono limitate a CHF 10 milioni per sinistro, compresi gli interessi del danno, le spese d'avvocato, giudiziarie e peritali.

Persone assicurate

H4

Il detentore, il conducente e le persone di cui il detentore è responsabile secondo la legislazione in materia di circolazione stradale.

Cross Liability

H5

Se subentra una collisione tra veicoli dello stesso detentore, le pretese per i danni materiali sono indennizzate come se la collisione fosse avvenuta con veicoli di terzi, a condizione che la collisione sia fortuita ed avvenga su una via aperta alla circolazione pubblica.

Non sono assicurati

H10

Sono escluse le pretese di danni materiali

H11

→ del detentore nei riguardi di persone per le quali è responsabile,

H12

→ del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei riguardi del detentore.

H13

→ al veicolo stesso, ai rimorchi, così come a cose da essi trasportate (eccetto i bagagli).

H20

Generi d'impiego esclusi:

H21

→ Uso del veicolo non autorizzato dal diritto sulla circolazione stradale vigente

H22

→ Uso del veicolo senza le relative autorizzazioni delle autorità competenti.

H23

→ Il trasporto di materiali pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale

H24

→ Il noleggio professionale per persone che guidano essi stessi (vetture a noleggio)

H25

→ Il trasporto professionale di persone sottostante ad obbligo di autorizzazione ufficiale

H26

→ La partecipazione alle corse, rallyes e competizioni simili, così come corse dei relativi allenamenti, corse in circuito e altre zone di circolazione che sono utilizzate per veicoli da sport. L'esclusione non è valida per i corsi di orientamento, abilità (Gymkhanas, regolarità di guida per veicoli di collezione e simili) dove l'obiettivo non è di ottenere la velocità massima.

H27

→ Corsi di guida sicura (per es. corsi di sbandamento, corsi sportivi ecc.) su circuiti da corsa e allenamento, ad eccezione dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandata dal consiglio svizzero della sicurezza stradale.

H28

La copertura Cross Liability non fornisce nessuna prestazione

H29

Se la collisione avviene nel proprio garage, sul piazzale privato, nella cinta della ditta, all'entrata o all'uscita della ditta, all'uscita di un cantiere o in caso di tragitti in convoglio.

Assicurazione Casco

Per danni ai vostri veicoli

Eventi, oggetti e prestazioni assicurati

Eventi assicurati

Casco parziale

TK1

Danni al veicolo assicurato, al rimorchio assicurato oppure semirimorchio assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

TK2

→ tentativo o furto compiuto o rapina, ma non in caso di abuso di fiducia, appropriazione indebita e comportamento o omissione costitutiva (come la mancanza del blocco delle porte del veicolo, chiavi di accensione lasciate sul o all'interno del veicolo, mancanza

di attivazione del sistema antifurto esistente o sistema GPS o altre installazioni simili)

TK3

→ incendio, fulmine o corto circuito. I danni causati agli apparecchi elettronici e ai loro elementi sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno

TK4

→ eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di pietre, smottamento del terreno, valanghe, pressione o smottamento di una massa nevosa, tempesta di vento (= 75 km/h e più), grandine, piene ed inondazioni

TK5

→ rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro.

TK6

→ collisione con degli animali su una strada pubblica

TK7

→ morsi di martore, inclusi i danni conseguenti

TK8

→ atti dolosi dovuti a rottura di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o accessori decorativi, il perforamento dei pneumatici ed il versare additivi nocivi nel serbatoio del carburante, lacerazione della cappotta

TK9

→ prestazioni di soccorso ai feriti.

Casco collisione

KK1

→ Danni al veicolo assicurato, al rimorchio assicurato oppure semirimorchio assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

KK2

→ collisione (azione subitanea e violenta)

KK3

→ graffi o colorazioni al veicolo

KK4

Copertura preventiva: se, la Basilese emette un attestato d'assicurazione per un nuovo veicolo immatricolato, una copertura casco parziale e collisione è accordata a partire dalla messa in circolazione. La copertura d'assicurazione cessa il giorno al quale un'assicurazione è domandata alla Basilese al più tardi 14 giorni dopo l'immatricolazione del veicolo. La copertura preventiva è accordata nell'assicurazione casco collisione per i veicoli fino al 7° anno d'esercizio. L'indennità viene calcolata sulla base del valore venale ed è limitata a CHF 120 000.– massimo per i veicoli di turismo e veicoli utilitari e a CHF 20 000.– per i motocicli. In caso di sinistro casco collisione, la franchigia è di CHF 1000.–.

Oggetti assicurati

K1

Sono coperti i veicoli e i rimorchi che figurano sulla lista dei veicoli e quelli nuovi assicurati durante l'anno dalla Basilese come pure gli equipaggiamenti complementari fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione (lista dei veicoli).

K2

Gli equipaggiamenti speciali che superano il prezzo di catalogo normale, sono considerati come equipaggiamenti complementari.

Prestazioni assicurate per veicolo

K3

Riparazione: Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino della vettura nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del veicolo.

Le riparazioni possono essere ordinate solo con il consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e i rispettivi costi vengono fissati dalla Basilese tenendo conto dell'età, del chilometraggio percorso e dello stato della vettura.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, la Basilese si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposto dalla Basilese, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un esperto auto.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Basilese e scegliere lui stesso un'officina.

K4

Nozione del danno totale: Se le spese di riparazione superano il valore venale (K6), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio superano l'80% del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il veicolo dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni.

K5

Indennizzo in caso di danno totale: È assicurato il valore venale del veicolo secondo K6 e K7. In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato viene pagata in più del valore venale l'indennità complementare secondo K8. Il valore del veicolo non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

K6

Calcolo dell'indennità del valore venale: Il valore venale del veicolo corrisponde al valore calcolato al momento del sinistro, in base alle direttive di valutazione dell'Associazione svizzera degli esperti auto-veicoli indipendenti (veicolo ed equipaggiamento complementare). È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato (più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per i veicoli importati personalmente).

K7

Indennizzo del valore venale in caso di furto: In caso di danno totale conseguente al furto di un'automobile o di una motocicletta con meno di 10 anni d'esercizio, l'indennizzo in percentuale del prezzo di catalogo (al momento della costruzione) del veicolo e degli equipaggiamenti complementari viene effettuato secondo la seguente scala (le frazioni di un anno vengono calcolate proporzionalmente):

Anno	Indennizzo	Anno	Indennizzo
1.	92–80%	6.	40–34%
2.	80–68%	7.	34–28%
3.	68–56%	8.	28–24%
4.	56–47%	9.	24–20%
5.	47–40%	10.	20–16%

Per la limitazione dell'indennità come per gli altri casi di danno totale a seguito di un furto vale K8.

K8

Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato: In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato, viene pagata in più dell'indennità del valore venale (K6 e K7), l'indennità del valore venale maggiorato. L'ammontare corrisponde durante i primi 7 anni d'esercizio al 20% ed a partire dall'8° fino al 14° anno d'esercizio al 10% del prezzo di catalogo (al momento della costruzione) del veicolo e degli equipaggiamenti complementari. L'indennità massima globale versata in valore venale e in valore venale maggiorato è limitata al prezzo d'acquisto pagato. A partire dal 15° anno d'esercizio viene risarcito il valore venale.

K9

Danni all'estero: In caso di danni casco parziale o casco collisione sovrapposti al di fuori della Svizzera o del Liechtenstein, saranno fornite le prestazioni complementari seguenti:

- Spese d'alloggio e di rientro al domicilio svizzero o del Liechtenstein, tramite ferrovia, degli occupanti del veicolo assicurato fino a concorrenza di CHF 1000.– per sinistro.
- Spese di rimpatrio del veicolo assicurato al luogo di stazionamento del veicolo nella Svizzera o nel Liechtenstein, o le spese di rimorchio fino al più vicino garage svizzero o del Liechtenstein in grado di effettuare le riparazioni, salvo se il veicolo può essere guidato da una persona assicurata. Le prestazioni sono limitate a CHF 4000.– per sinistro.
- Se le spese di riparazione superano il valore venale di un veicolo K9, la Basilese organizza l'eliminazione e paga le spese doganali. Determinante è il valore venale dopo l'evento.

Prestazioni supplementari in caso di riparazione di un'autovettura o di un autoveicolo (in seguito chiamato veicolo) da un nostro partner selezionato

K10

Se in caso di sinistro il veicolo viene riparato da uno dei partner selezionati della Basilese, quest'ultima fornisce le seguenti prestazioni supplementari:

K11

→ Servizio di traino/consegna;

K12

→ Riparazione tecnicamente ineccepibile garantita;

K13

→ Auto sostitutiva (autovettura, ev. autoveicolo) durante la riparazione;

K14

→ Pulizia della vettura;

K15

→ Riduzione della franchigia di CHF 300.–;

K16

→ Rottura vetri: Nessuna franchigia se il parabrezza viene riparato e non sostituito.

K17

Queste prestazioni supplementari vengono fornite soltanto se, in caso di sinistro, è stato informato il Servizio clientela della Basilese (al numero gratuito 00800 24 800 800) e quest'ultimo ha incaricato un'officina partner di fornire queste prestazioni.

Non sono assicurati

K21

Effetti personali trasportati nel veicolo

K22

Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del veicolo

K23

Danni da usura e da cattivo funzionamento

K24

Danni causati dalla mancanza d'olio, dal congelamento o dalla mancanza dell'acqua di raffreddamento, danni da bruciature, danni ai pneumatici, alla batteria, alla radio incorporata, registratori, lettori CD, lettori DVD, MP3-Player, radiotelefoni o telefoni, a meno che questi danni siano la conseguenza di un evento assicurato

K25

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del veicolo, terremoti, eruzioni vulcaniche, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

K26

I generi d'impiego esclusi secondo H21 – H27.

K27

Nessuna copertura assicurativa per prestazioni di garanzia emesse di fronte a terzi (per es. certificato di garanzia del fabbricante).

Limitazione delle prestazioni

K28

Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del veicolo, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

K29

Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è la calcolazione delle spese di riparazione secondo le disposizioni sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Basilese corrispondono al 90%, secondo la calcolazione delle spese di riparazione, senza l'IVA, eseguita da un esperto autoveicoli.

K30

Deduzione dei risarcimenti precedenti: Le prestazioni che la Basilese ha già fornito per i sinistri precedenti vengono dedotte dal nuovo risarcimento, naturalmente solo se i vecchi danni non sono stati ancora riparati al momento del nuovo sinistro.

Obblighi

K40

In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti. In caso di collisione con animali su una strada pubblica bisogna avvisare subito la polizia.

Coperture supplementari

Eventi e prestazioni assicurati

Service SOS

SOS1

In caso di furto, guasto, d'incidente o in seguito ad eventi naturali (caduta di pietre, smottamento del terreno, valanghe, pressione o smottamento di una massa nevosa, tempesta di vento di 75 km/h e più, grandine, piene ed inondazioni), le prestazioni seguenti (enumerazione esaustiva) vengono fornite (il territorio fino a 50 km dalla frontiera svizzera viene assimilato all'ambito territoriale svizzero):

SOS2

→ Aiuto in caso di guasti sul posto e rimorchio fino ad un'officina adeguata più vicina (estero: limitazione delle prestazioni a CHF 500.-)

SOS3

→ Viaggio di ritorno a casa per tutti i passeggeri (compresi i cani e i gatti trasportati), tramite un mezzo pubblico, fino al domicilio del conducente se il veicolo non può essere riparato entro lo stesso giorno (Svizzera), rispettivamente, se in base ad una perizia, il veicolo non può essere riparato entro 5 giorni (estero). Se a causa di mancanza di mezzi pubblici il ritorno a casa avviene tramite un taxi o un veicolo a noleggio, viene rimborsata una somma massima di CHF 300.-

SOS4

→ Pernottamento: se il viaggio di ritorno non è più possibile entro lo stesso giorno (Svizzera), rispettivamente, se la riparazione è possibile entro 5 giorni (estero), fino a CHF 120.- per ogni passeggero e per notte, al massimo complessivamente CHF 1200.-

SOS5

→ Rimpatrio del veicolo fuori uso fino al luogo di stazionamento del veicolo, se non può essere riparato entro 24 ore (Svizzera), rispettivamente se in base ad una perizia non può essere riparato entro 5 giorni (estero). Il rimpatrio di un veicolo ritrovato, dopo che è stato rubato, è anche coassicurato. Se il trasporto di ritorno viene effettuato dall'assicurato, vengono prese a carico le spese di viaggio nella stessa misura per il viaggio di ritorno a casa dei passeggeri

SOS6

→ Eliminazione e spese doganali: se le spese per il rimpatrio superano il valore venale del veicolo, rimorchio o roulotte, la Basilese ne organizza l'eliminazione e paga le spese doganali. Determinante è il valore venale dopo l'evento

SOS7

→ Rimpatrio del rimorchio o della roulotte in caso di furto o di fuoriusso del veicolo trainante

SOS8

→ Vettura noleggiata della stessa categoria per un periodo massimo di 8 giorni per potere continuare il viaggio (al posto delle spese per il viaggio di ritorno) in caso di eventi all'estero, se in base ad una perizia il veicolo non può essere riparato entro 5 giorni. Le prestazioni sono limitate a CHF 150.- per giorno, al massimo a CHF 1200.-.

SOS9

In caso di malattia, infortunio o morte del conducente, il rimpatrio del veicolo assicurato tramite un autista se nessun altro passeggero può rimpatriare il veicolo.

Obbligo e limitazione di prestazioni

SOS11

In caso di sinistro bisogna contattare subito il Servizio clientela della Basilese.

SOS12

Servizio clientela della Basilese ☎ **00800 24 800 800**

24h-numero gratuito in Svizzera e dall'estero

Se chiamate dall'estero e il numero sopra elencato non è disponibile, componga allora il +41 58 285 06 41.

SOS13

Le prestazioni vengono fornite soltanto se le disposizioni sono state convenute con il Servizio clientela.

SOS14

Sono esclusi i semplici soccorsi stradali sul posto. Se questi vengono organizzati personalmente, la Basilese rimborsa le spese fino a CHF 300.-.

Non sono assicurati

SOS21

Le esclusioni K21 – K27 sono altrettanto applicabili.

SOS22

Le spese di riparazione e le parti di ricambio.

Eventi e prestazioni assicurati

Z1

Danni di parcheggio: Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato, a condizione che la riparazione venga effettuata

→ senza limite d'importo, se il rischio collisione è assicurato

→ limitato al massimo CHF 2000.- per sinistro, in complemento alla copertura casco parziale

La copertura è limitata a 2 danni di posteggio per anno civile

Z2

Fari: Sono assicurati i danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione a condizione che la riparazione venga effettuata.

Z3

Pacchetto di sicurezza

→ Colpa grave

Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e all'esclusione secondo TK2 per un comportamento o omissione costitutiva.

→ Sostegno psicologico

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un grave incidente stradale.

Base d'indennizzo = spese effettive.

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione.

Sono assicurati il conducente e i passeggeri del veicolo accidentato.

→ Corso di guida sicura/lezioni di guida

I costi per un corso di guida sicura frequentato in Svizzera e raccomandato dal Consiglio della sicurezza stradale o per delle lezioni di guida presso un monitore di guida diplomato dopo un grave incidente stradale.

Base d'indennizzo = spese effettive.

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.

Le prestazioni della Basilese sono limitate, per evento, alla somma indicata nel contratto d'assicurazione.

È assicurato il conducente del veicolo accidentato.

Z4

Spese di noleggio, se il veicolo è fuori uso in seguito ad un sinistro casco parziale o casco collisione assicurato, per una vettura della stessa categoria e fino ad una somma di CHF 150.– per giorno, al massimo CHF 1200.–.

Z5

Effetti personali: In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono assicurati fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione. Per musicassette, CD, DVD e MP3-Player viene risarcito al massimo il 10% di tale somma.

Z6

Equipaggiamenti di sicurezza per motocicli: In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i seguenti equipaggiamenti di sicurezza per i motocicli sono pure assicurati (valore a nuovo): caschi, abiti di protezione, tute, compresi gli elementi protettivi, stivali e guanti. In caso di furto, gli effetti personali e gli equipaggiamenti di sicurezza sono coperti soltanto a condizione che al momento del furto si trovassero in contenitori chiusi a chiave e fissati al motociclo. Il furto di un casco è ugualmente assicurato se quest'ultimo era fissato al motociclo con un lucchetto.

Non sono assicurati

Z11

Denaro contante, libretti di risparmio, carte valori, assegni turistici, documenti, gioielli, come pure le cose che servono all'esercizio della professione.

Z12

Le esclusioni K21–K27 sono altrettanto applicabili. L'esclusione K21 concerne unicamente i danni di parcheggio secondo Z1.

Z13

Danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione e all'apparecchiatura elettrica (per es. di comanda), se la causa ha come origine un difetto interno.

Z14

Pacchetto di sicurezza: La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora il conducente abbia causato l'evento assicurato sotto l'effetto dell'alcol nel sangue con un tasso di concentrazione alcolemica superiore ai valori stabiliti dalla legge, sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o eccesso di velocità. In questi casi le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

Assicurazione infortuni

In caso di ferimento di un passeggero

Persone, eventi e prestazioni assicurati

Persone ed eventi assicurati

U1

Sono assicurati i passeggeri del veicolo in caso d'infortunio ai sensi della LAINF, che si verifica durante l'uso del veicolo, entrandone o uscendone, in caso di manipolazioni (p. es. piccole riparazioni, cambio della ruota), così come in caso di soccorso strada facendo. Nell'assicurazione infortunio, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

Prestazioni assicurate

U2

Capitale decesso, secondo la somma convenuta nel contratto d'assicurazione, se il decesso interviene entro i 5 anni dall'infortunio. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene dedotto dal capitale decesso. In caso di decesso del contraente, beneficiaria è la persona denominata nel contratto d'assicurazione: in caso di decesso di altri passeggeri, le loro comunità di eredi (con esclusione della comunità pubblica).

U3

Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro 5 anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LAINF.

U4

Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (secondo i principi della LAINF) con inizio il giorno successivo all'infortunio, oppure dopo la scadenza del tempo d'attesa menzionato nel contratto d'assicurazione, e limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio.

U5

Indennità giornaliera di cure durante la degenza ospedaliera o soggiorni di cura, limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso di cure mediche al di fuori dell'ospedale, ordinate dal medico, viene pagata la metà dell'indennità giornaliera di cura per un periodo di 150 giorni al massimo.

U6

Cura medica ambulatoria o stazionaria. Cura medica ospedaliera nel reparto privato. L'assunzione avviene per la parte dei costi che eccede le prestazioni secondo la LAINF, la legge sull'assicurazione contro le malattie o un'altra assicurazione sociale (assicurazione complementare).

U7

Danni ai vestiti e pulizia del veicolo:

Se l'assicurazione cura medica è stata convenuta, sono pure assicurati:
 → La pulizia, la riparazione o la sostituzione dei vestiti danneggiati delle persone assicurate in seguito ad un incidente assicurato,
 → La pulizia del veicolo assicurato in seguito ad un incidente assicurato,

→ La pulizia dei veicoli o altre cose appartenenti a delle persone private che si sono sforzate di salvare o di trasportare delle persone, dei cani e dei gatti trasportati, assicurati e feriti.

I costi effettivi sono assicurati fino alla concorrenza di CHF 1000.– per incidente e per persona. Le prestazioni sono limitate a CHF 5000.– per evento assicurato.

U8

Assicurazione per cani e gatti: I cani e gatti trasportati nel veicolo assicurato sono coperti in caso d'incidente assicurato secondo le prestazioni seguenti, a condizione che le prestazioni di base corrispondenti (U2, U6) siano assicurate:

→ **Capitale pagabile in caso di morte** se l'animale muore o se le sue ferite sono tali da rendere necessaria l'eutanasia entro la settimana seguente l'incidente assicurato. La prestazione sul prezzo d'acquisto pagato, comprese le spese di cremazione e d'inumazione è limitata a CHF 2500.– per animale. Il limite massimo ammonta a CHF 5000.– per incidente assicurato. Eventuali prestazioni derivanti da cure mediche sono prese in conto.

→ **Cura medica in rapporto con un incidente assicurato alla concorrenza delle spese effettive** fino a CHF 2500.– per animale e CHF 5000.– per incidente. La presa a carico dei costi interviene che in eccedenza delle prestazioni di eventuali assicurazioni esistenti per animali.

U9

Le prestazioni secondo U2–U5 sono delle somme, le prestazioni secondo U6–U8 sono le prestazioni d'assicurazione di danno.

Non sono assicurati

U11

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, terremoti, eruzioni vulcaniche, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

U12

Le esclusioni H21–H27 sono altrettanto applicabili.

Limitazione delle prestazioni

U21

Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

U22

Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di:

→ Due anni e mezzo: CHF 2500.–;

→ Dodici anni: CHF 20 000.– distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante.

Generalità

A1

Contratto veicoli flotta

Un contratto flotta è stipulato nel momento in cui si hanno almeno 10 veicoli o rimorchi muniti di targhe.

Se il portafoglio diminuisce sotto il numero di 10 veicoli, il contratto può essere annullato al 1. gennaio dell'anno seguente da ambedue le parti rispettando il termine di disdetta di 30 giorni. Se la Basilese disdice il contratto, quest'ultima propone al contraente dei contratti individuali per i veicoli restanti.

A10

Validità territoriale della copertura assicurativa

A11

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nella Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakhstan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

A20

Validità temporale della copertura assicurativa

A21

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

A22

L'assicurazione è conclusa per un periodo illimitato. Può essere disdetta dalla Basilese per iscritto 3 mesi prima della scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione, in forma scritta, per la fine di ogni anno civile. Lo stipulante può inoltrare disdetta per iscritto 3 mesi prima alla fine di ogni anno civile. La disdetta è valida se perviene alla Basilese al più tardi il 30.09.

A23

L'assicurazione si estingue se

→ vi è un'apertura di fallimento riguardante l'assicurato

A24

La copertura d'assicurazione per un veicolo singolo si estingue

→ alla fine dell'anno assicurativo se l'assicurato trasferisce il suo domicilio o il luogo di stazionamento del veicolo all'estero (ad eccezione del Fürstentum Liechtenstein)

→ al momento del deposito targhe, se l'assicurato immatricula il suo veicolo con targhe straniere

A25

Disdetta in caso di sinistro

A26

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

→ il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità

→ la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

Scadenza della protezione d'assicurazione

- se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta
- se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

A30

Bonus e malus

A31

I premi dei moduli responsabilità civile e casco collisione dipendono dall'evoluzione del sinistro.

A32

Se durante il periodo d'osservazione (01.10. – 30.09. dell'anno seguente) il contratto d'assicurazione è in vigore durante almeno 6 mesi e non è subentrato alcun sinistro, il premio per l'anno seguente il periodo d'osservazione viene calcolato secondo il grado di premio direttamente inferiore.

A33

Se durante il periodo d'osservazione subentra un sinistro dovuto a colpa, l'anno seguente il premio aumenterà di 4 gradi. L'aumento riguarda soltanto il modulo relativo al sinistro. In caso di danni causati da terzi ignoti, e in caso di danni in seguito a graffi o colorazione al veicolo secondo KK3, la progressione verrà effettuata indipendentemente dall'esistenza di una colpa. I danni di parcheggio non provocano una progressione di premio nella casco collisione se la copertura supplementare danni di parcheggio è assicurata secondo l'articolo ZI.

A34

Se un sinistro si rivela senza conseguenze o che le prestazioni versate sono rimborsate alla Basilese, la progressione non sarà effettuata.

A35

Il sistema bonus/malus comprende i gradi seguenti (in percento del premio di base):

Grado	%	Grado	%	Grado	%
0	30	9	75	18	170
1	35	10	80	19	185
2	40	11	90	20	200
3	45	12	100	21	215
4	50	13	110	22	230
5	55	14	120	23	250
6	60	15	130	24	270
7	65	16	140		
8	70	17	155		

A36

- Il grado massimo per la responsabilità civile è 24, per la casco collisione 15.
- Per i moduli responsabilità civile e casco collisione, viene accordato un tasso di grado medio il quale è fissato annualmente sulla base dell'evoluzione dei sinistri dei veicoli assicurati.

A37

I gradi di premio determinanti per il conteggio dei premi dell'intero contratto risultano dalla media dei gradi di premio dei veicoli assicurati.

A40

Modifica del rischio e del contratto

A41

Obbligo d'informazione

Se i dati menzionati nella polizza non sono più conformi alla realtà, l'assicurato ha l'obbligo d'informare subito la Basilese.

A42

In caso di aggravamento del rischio, la Basilese può modificare, entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica, il premio per la restante durata del contratto o disdire il contratto rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta all'assicurato, se non è d'accordo con l'aumento del premio. In ambedue i casi, la Basilese ha diritto a fissare il premio adattato alla nuova tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

A43

In caso di un aggravamento del rischio che non è stato annunciato in seguito di una colpa dell'assicurato e che ha avuto un'influenza sullo subentrare o sull'estensione del danno, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente o rifiutata.

A44

In caso di diminuzione del rischio il premio vigente subisce una diminuzione pari alla differenza di premio dovuta ai nuovi criteri tariffari applicati al nuovo premio in seguito alla modifica del rischio.

A45

Se la Basilese cambia la tariffa, il sistema dei gradi di premio o la regolamentazione delle franchigie, può pretendere un adeguamento del contratto. Essa annuncia le modifiche al contraente, in forma scritta, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse.

A46

Se l'assicurato non accetta la modifica in questione, ha il diritto di disdire l'intero contratto o il modulo interessato per la data in cui entrerebbe in vigore la modifica contrattuale. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese, al più tardi, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'adattamento di premio.

A47

In caso di modifiche contrattuali la Basilese può applicare la nuova tariffa vigente.

A50

Targhe trasferibili

A51

L'assicurazione è valida per il veicolo munito delle targhe trasferibili.

A52

Per il veicolo che non è munito delle targhe trasferibili, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada adibita esclusivamente ad uso privato o garage sotterraneo. È escluso il modulo Service SOS.

A53

Se i due veicoli vengono utilizzati simultaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica, la Basilese è liberata dai suoi obblighi.

A54

Cambiamento di una targa trasferibile in targa individuale: per il modulo casco parziale, la copertura di assicurazione per il veicolo escluso rimane durante il periodo di sospensione, ma al massimo durante 6 mesi. Questa copertura d'assicurazione resta in vigore se il veicolo non subisce un cambio di detentore o di proprietario.

A60

Deposito delle targhe

A61

Se le targhe vengono depositate presso le autorità competenti, la copertura assicurativa è sospesa fino alla ripresa delle targhe.

A62

Per il modulo casco parziale la copertura assicurativa rimane valida per il periodo durante il quale le targhe restano depositate, al massimo però per 6 mesi.

A70

Trasferimento dell'assicurazione su un veicolo di rimpiazzo

Se l'autorità competente ha autorizzato l'utilizzo di un veicolo di rimpiazzo, l'assicurazione è valida esclusivamente per la vettura di rimpiazzo (ad eccezione dell'assicurazione casco parziale che vale per tutte e due le vetture). La copertura assicurativa per il veicolo di rimpiazzo è limitata a 30 giorni consecutivi.

A80

Ricorso e riduzione delle prestazioni

A81

La Basilese può richiedere il rimborso parziale o totale delle sue prestazioni se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto.

A82

Le prestazioni vengono ridotte se il danno è causato da colpa grave o se in relazione con la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.

A83

In caso d'incidenti stradali e furto o rapina, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso o ad una riduzione delle prestazioni in ragione d'una colpa grave, se è coassicurata la copertura supplementare Z3.

A90

Premi, franchigie e tasse

A91

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

A92

In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

A93

Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, la Basilese è obbligata ad informare le autorità competenti che provvederanno a far ritirare le targhe dalla polizia.

A94

La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro

A95

Non è dovuta alcuna franchigia:

- in caso di uso illecito del veicolo a motore, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del veicolo;
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa;
- nella casco collisione, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al veicolo da terzi ignoti o in seguito a graffi e colorazioni.

A96

La Basilese deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

A97

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

www.baloise.ch